

lutare il tempo utile alla prescrizione, si dovrà sempre tener conto dei due elementi che costituiscono la maggiore o minore gravità del maleficio, cioè il fatto esteriore, qualità e quantità della lesione prodotta; ed il fatto interno, cioè le condizioni in cui si è trovato l'autore del reato nel momento in cui lo commise.

Sono sicuro che il dotto relatore della Commissione non può avere obiezioni su questa dottrina; egli stesso l'ha affermato, l'entità del delitto è composta di due elementi. La Commissione ciò riconosce. Se egli crede che si possa così dirimere una questione che ha trovato sostenitori nell'uno e nell'altro senso, introduca questa leggiera modificazione.

Se poi gli onorevoli componenti la Commissione ed il Ministero credono che il testo dell'articolo sia abbastanza chiaro, e non riconoscono il bisogno di emendarlo, io mi accontenterò delle loro dichiarazioni e non proporrò emendamenti quando non venissero dai medesimi accettati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A me veramente non sembra necessario introdurre alcuna aggiunta a quest'articolo, tanto secondo i principii regolatori del diritto, come anche per una serie di precedenti della nostra legislazione nazionale.

Quando la legge adopera l'espressione di *reato punibile*, non s'intende parlare se non del reato realmente commesso, e che viene attribuito all'imputato sottoposto a giudizio: non si può parlare di un reato astratto indicato dal suo titolo generico, e che possa essere commesso da qualunque altra persona.

Se dunque un dato individuo ha commesso un reato con determinate circostanze, le quali, per le prescrizioni della legge, producono l'effetto di diminuirne la gravità e quindi la pena, non sarebbe esatto affermare che quel reato è punibile con la pena più grave, corrispondente al titolo astratto del reato stesso, non accompagnato dalle circostanze anzidette. Il legislatore si riferisce propriamente al reato quale è appunto all'individuo imputato, avuto riguardo alla sua natura, la quale si compone non solo dalla sua essenza generica, ma benanche delle circostanze reali e concrete che hanno accompagnato il reato stesso, e che perciò merita una punizione più mite.

Questi sono i principii regolatori; e l'onorevole Nanni, così valoroso cultore delle scienze penali, non ha bisogno che io glieli rammenti.

Ma egli rammenta a ragione che nella giurisprudenza francese si è sollevata la controversia, che parimenti si agitò presso i nostri tribunali in due materie, la concessione della libertà provvisoria e

l'applicazione dell'amnistia, perchè in entrambi questi casi anche il Codice di procedura penale adopera l'identica locuzione: *reati punibili con determinate pene*.

Quindi sorgeva il dubbio se le circostanze efficaci a diminuire la punibilità di un reato dovessero mettersi a calcolo per *concedersi la libertà provvisoria all'imputato*, o se dovesse unicamente contemplarsi in astratto la punibilità del reato, secondo il suo titolo generico.

Si è sollevata del pari la controversia, se il giudice, per applicare o ricusare l'amnistia, dovesse guardare al titolo astratto del reato e dell'imputazione, o dovesse considerare in concreto il reato attribuito all'imputato, cioè qual esso è, accompagnato da tutte le circostanze che ne modificano la natura.

Ora giova rammentare in proposito i nostri precedenti legislativi; noi abbiamo voluto evitare quest'inconveniente, quando nella legge del 1876, intorno alla libertà provvisoria, abbiamo chiaramente espresso che il magistrato per negare o accordare la libertà provvisoria non debba tenere conto del titolo astratto del reato, ma riconoscere e dichiarare, secondo le circostanze che l'accompagnano nel caso concreto, se l'imputato abbia diritto, oppure no, ad ottenere la libertà provvisoria, e se in altri casi il magistrato abbia la facoltà di accordarla.

Per ciò che riguarda le amnistie, rammenterò all'onorevole Nanni che nell'ultimo decreto d'amnistia, pubblicato sotto l'attuale amministrazione ebbi speciale cura d'inserire un articolo, il quale esplicitamente abilitò le sezioni di accusa ad una simile applicazione, che io credo la vera, in conformità dell'opinione espressa dall'onorevole Nanni.

Che se vogliamo anche nel progetto del nuovo Codice trovare una parola, che implichi la stessa interpretazione, mi sarà facile di additarla nell'articolo in cui è scritto che ogni reato è punito con pene criminali, correzionali, e di polizia, *secondo la propria natura*.

Dunque non è il titolo generico ed astratto del reato, di cui si contenta il nostro legislatore, allorchè si tratta di dichiarare applicabile l'una o l'altra specie di pena; ma richiede che sia analizzata e ricercata la *natura* reale concreta di ciascun fatto delittuoso, la quale, come testè diceva, è costituita benanche dalle circostanze modificatrici della criminalità, sia per aggravare la pena, sia per diminuirla.

A me sembra che queste esplicite e conformi dichiarazioni della Commissione e del Governo possano bastare a prevenire ogni dubbio.

Vi sarebbe pericolo di scrivere qualche cosa di più nell'articolo in esame. Converrà l'onorevole